



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo ex S.M. "Torraca"
convenzionato con l'Opera Nazionale Montessori

Via A. Moro n. 6 – 75100 Matera – tel. 0835-333201
Cod. Fisc. 93051580772 - Cod. Mecc. MTIC82500P
mtic82500p@istruzione.it mtic82500p@pec.istruzione.it
<http://www.ictorracamatera.edu.it/>



ISTITUTO COMPrensivo EX S.M. "TORRACA" - -MATERA
Prot. 0009272 del 30/11/2021
07-07 (Uscita)

AL personale DOCENTE e ATA
Al D.S.G.A.
Agli Atti
All'Albo on line e amministrazione trasparente

Al sito web
al R.S.P.P.

**Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti
per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche**
DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

Ai sensi del DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - che modifica e integra il D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021 -, **a partire dal 15 dicembre p.v. il personale scolastico (docente e ATA) è soggetto all'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (che comprende, altresì, la **somministrazione della dose di richiamo** successiva al ciclo vaccinale primario).

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

Al dirigente scolastico è demandato il compito di assicurare il rispetto del predetto obbligo.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico **inviterà**, senza indugio, l'interessato a produrre, **entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito, la **documentazione** comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della **richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni** dall'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di **documentazione attestante la richiesta di vaccinazione**, il dirigente inviterà l'interessato a trasmettere immediatamente e, comunque **non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, il **dirigente scolastico accerterà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale** e ne darà immediata **comunicazione scritta all'interessato**.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determinerà **l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al dirigente scolastico dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

La **certificazione verde COVID-19 ha validità di nove mesi** a far data dal completamento del ciclo di vaccinazione primario o dalla somministrazione della dose di richiamo.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .

La presente ha valore di notificazione: tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate. Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 è inviato al personale scolastico insieme alla presente.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO**